


Repubblica e Cantone  
Ticino

Foglio e Bollettino ufficiale

www.ti.ch/fu

Atti e avvisi



Pag.



N. 102/2019 del 20.12.2019

Atti legislativi e dell'amministrazione

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie

12189

**Premessa**

Richiamato il Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 54/2014 del 14 novembre 2014 e BU 3/2015 del 23 gennaio 2015) e prorogato e modificato il 30 gennaio 2018 (BU 6/2018 del 2 febbraio 2018); considerati i nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2020; l'art. 2 cpv. 1 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è modificato come segue:

Art. 2

Importo del salario minimo

<sup>1</sup>Salari orari minimi di base:

- impiegato generico fr. 20.06
- impiegato operativo fr. 21.67
- impiegato responsabile fr. 24.64

Questa modifica è pubblicata nel Foglio ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 20 dicembre 2019

Per la Commissione tripartita  
in materia di libera circolazione  
delle persone:

Il Presidente, S. Rizzi

12189

## **Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie; modifica e proroga**

(del 30 gennaio 2018)

### **IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

richiamato il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie entrato in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 54/2014 del 14 novembre 2014 e BU 3/2015 del 23 gennaio 2015);

visti i nuovi livelli salariali decisi dalle parti per il contratto collettivo di lavoro per gli impiegati di commercio nell'economia ticinese per il 2018;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 15 settembre/15 dicembre 2017 di proporre al Consiglio di Stato la modifica e la proroga del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie sulla base del nuovo art. 360 a cpv. 3 CO;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 102/2017 di venerdì 22 dicembre 2017 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

### **decreta:**

Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è modificato e prorogato per un periodo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2020.

Bellinzona, 30 gennaio 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

## **Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie**

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle fiduciarie.

Art. 2 Importo del salario minimo

<sup>1</sup>Salario orario minimo di base:

Impiegato generico	fr. 19.85
Impiegato operativo	fr. 21.45
Impiegato responsabile	fr. 24.40

<sup>2</sup>Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

<sup>3</sup>Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.60% per 9 giorni festivi

#### Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese o al rincaro, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

#### Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

#### Art. 5 Validità

La validità del Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie è prorogata di 3 anni (fino al 31 dicembre 2020).